



REGIONE TOSCANA - GIUNTA
REGIONALE
Direzione Generale Organizzazione e risorse
AREA DI COORDINAMENTO
RISORSE FINANZIARIE

**AVVISO PER LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER
L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI PUBBLICI
AI SENSI DELL'ART. 125 D.LGS. N. 163/2006 E DELL'ART. 34 REGOLAMENTO
REGIONALE N. 30/R DEL 27/05/2008**

Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l'interesse ad essere invitati alla procedura per l'affidamento dei **lavori di manutenzione di opere in legno da eseguirsi presso gli immobili, sedi di uffici regionali, siti nel Comune di Firenze e Provincia per il biennio 2011-2012**, segnalando nella manifestazione di interesse **solamente la denominazione o ragione sociale, la forma giuridica la sede legale e/o la sede operativa.**

CIG 0720628907

Elementi della procedura e del contratto:

Importo stimato del contratto:

- euro 100.000,00 (centomila/00) Iva esclusa di cui euro 3.000,00 per oneri per la sicurezza.

Criterio di aggiudicazione:

- **prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi degli artt. 81 e 82 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 163/2006.**

Durata del contratto:

- **dal 01.03.2011 al 28.02.2013**

Requisiti di partecipazione:

- **requisiti generali e di idoneità professionale di cui agli artt. 38 e 39 del D.Lgs.163/2006;**
- **requisiti di cui all'articolo 28 del DPR 34/2000 in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo oppure dell'attestazione SOA che documenti il possesso della qualificazione in una categoria di lavori di natura analoga a quella dei lavori da appaltare;**

Il responsabile del procedimento: **ing. Sara Franchin – tel. 055 4385310**

Le manifestazioni di interesse devono pervenire, in busta chiusa,

entro le ore 13 del giorno 20 gennaio 2011

al seguente indirizzo: **REGIONE TOSCANA - Direzione generale Organizzazione e risorse – Area di coordinamento risorse finanziarie - Palazzo A, Via di Novoli, n. 26 - 50127 FIRENZE**

inoltrate con le seguenti modalità:

- tramite Servizio Postale Raccomandato;
- consegnate a mano (anche a mezzo corriere) presso il Settore sopra indicato dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 17:00.

La busta contenente la suddetta manifestazione dovrà riportare la seguente dicitura: ***"Manifestazione di interesse alla procedura relativa l'affidamento dei lavori di manutenzione di opere in legno da eseguirsi presso gli immobili, sedi di uffici regionali, siti nel Comune di Firenze e Provincia per il biennio 2011-2012"***.

Non saranno accettate manifestazioni d'interesse pervenute oltre il suddetto termine ultimo.

(N.B.: la data ultima sopra indicata si riferisce inderogabilmente alla data entro la quale la manifestazione di interesse deve pervenire all'indirizzo sopra indicato e non a quella di spedizione).

Nel caso in cui le manifestazioni di interesse siano in numero superiore a quello stabilito all'art. 34 c. 1 del Regolamento di attuazione del Capo VII della L.R. 13.07.2007 n. 38 si procederà a invitare tutti gli operatori economici interessati.

La Regione Toscana, tuttavia, si riserva la facoltà di non procedere all'avvio della procedura relativa all'affidamento dei lavori di cui trattasi, per motivi di opportunità o convenienza, senza che i soggetti richiedenti abbiano nulla a pretendere

Firenze, 10/01/2011

Il Dirigente
Susanna Trambusti

segue Allegato: Capitolato Speciale d'Appalto



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Generale Organizzazione e risorse
Area di coordinamento risorse finanziarie
Via di Novoli 26 – 50127 FIRENZE

**CAPITOLATO SPECIALE
D'APPALTO**

LAVORI DI MANUTENZIONE DI OPERE IN LEGNO
DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI SEDI DI UFFICI REGIONALI
SITI NEL COMUNE DI FIRENZE E PROVINCIA

PROGETTISTI: GEOM. GIOVANDOMENICO ZOCCALI, ING. SARA FRANCHIN

COLLABORATORI: GEOM. ANDREA CARBONE, GEOM. MASSIMILIANO POZZI, GEOM. LUIGI VACCHIANO, GEOM. LUCA VICERDINI

DICEMBRE 2010

DIRIGENTE RESPONSABILE
DOTT. SUSANNA TRAMBUSTI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ING. SARA FRANCHIN

ART. 1	OGGETTO DELL'APPALTO	6
ART. 2	DURATA DELL'APPALTO	6
ART. 3	IMPORTO MASSIMO COMPLESSIVO CONTRATTUALE	6
ART. 4	AGGIUDICAZIONE	6
ART. 5	AREE DI INTERVENTO	7
ART. 6	CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI E ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	8
ART. 7	DEFINIZIONE CRONOLOGICA E TIPOLOGICA DEGLI INTERVENTI	9
ART. 8	TEMPI DI ESPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI ORDINARI E URGENTI	9
ART. 9	TEMPI DI ESPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI EMERGENZA	9
ART. 10	MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI	9
ART. 11	DISPOSIZIONI LEGISLATIVE	10
ART. 12	SEDE OPERATIVA DELLA DITTA APPALTATRICE	11
ART. 13	DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO	11
ART. 14	DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO	11
ART. 15	POLIZZA DI ASSICURAZIONE	11
ART. 16	RECESSO DAL CONTRATTO	12
ART. 17	RISOLUZIONE CONTRATTO	12
ART. 18	SUBENTRO	12
ART. 19	CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CORRISPETTIVO DI APPALTO	12
ART. 20	ACCORDO BONARIO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	12
ART. 21	DENUNCIA DELL'APPALTO AGLI ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	13
ART. 22	SUBAPPALTO	13

ART. 23 RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO VERSO EVENTUALI SUBAPPALTATORI	13
ART. 24 OBBLIGO INFORMATIVO DELL'IMPRESA	13
ART. 25 PERSONALE INCARICATO DALLA DITTA – DIRETTORE TECNICO	13
ART. 26 PERSONALE DA IMPIEGARE NEI LAVORI	14
ART. 27 NORME A TUTELA DEL PERSONALE DIPENDENTE	14
ART. 28 NORME DI SICUREZZA	15
ART. 29 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	16
ART. 30 CONSEGNA DEI LAVORI	16
ART. 31 ORDINE DA TENERSI NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI	16
ART. 32 DIREZIONE DEI LAVORI: CONTROLLI E PENALITÀ	16
ART. 33 MATERIALI E NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI	17
ART. 34 DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI	18
ART. 35 DETERMINAZIONE DI NUOVI PREZZI	18
ART. 36 NORME PER LA CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE	18
ART. 37 MODALITÀ DI PAGAMENTO	18
ART. 38 CONTO FINALE	19
ART. 39 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	19
ART. 48 INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196 DEL 30.06.2003	19

PARTE I - NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto lavori di **manutenzione di opere in legno**. Le prestazioni richieste sono da eseguirsi negli immobili sedi di Uffici regionali, siti nel Comune di Firenze e provincia. **I lavori appartengono alla categoria OS 6 "Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi", ai sensi dell'All. A e dell'art. 3, comma 4, del D.P.R. 34/2000.**

Art. 2 Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è di due anni: dal 01.03.2011 al 28.02.2013, ovvero fino al raggiungimento anticipato, rispetto alla data del 28.02.2011, dell'importo massimo di cui al successivo art. 3. I lavori ordinati e non conclusi entro il periodo di validità contrattuale potranno essere ultimati anche dopo la scadenza del suddetto termine.

Art. 3 Importo massimo complessivo contrattuale

Per le opere oggetto del presente capitolato l'importo massimo complessivo è stimato in € 100.000,00 IVA esclusa, comprensivi degli oneri per la sicurezza quantificabili in € 3.000,00, come di seguito specificato:

	Importo massimo lavori a misura	Oneri per la sicurezza	Importo massimo complessivo lavori totale
Importo euro	97.000,00	3.000,00	100.000,00

Il presente appalto, ai sensi dell'articolo 53, comma 4, della D.Lgs. 163/2006, si intende stipulato a **misura**.

L'impegno massimo presunto per la parte a misura non obbliga l'Ente appaltante e, pertanto, potrà subire variazioni in quanto trattasi di contratto aperto, determinato nel tempo e non nel numero degli interventi che saranno individuati dall'Ente appaltante secondo le proprie necessità, ai sensi del comma 2 dell'articolo 154 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554.

L'Amministrazione non garantisce, quindi, il raggiungimento dell'importo massimo contrattuale e, di conseguenza, l'esecutore non assume alcun diritto circa l'esaurimento dell'importo massimo contrattuale o il raggiungimento di una determinata percentuale dello stesso. Per quanto sopra, nell'ipotesi di interventi quantificabili in una somma complessiva inferiore all'importo massimo complessivo del contratto, nulla sarà dovuto all'esecutore a titolo di equo compenso o risarcimento danni per mancato guadagno.

L'effettivo importo complessivo che verrà corrisposto all'impresa appaltatrice sarà rappresentato dagli importi derivanti dai singoli prezzi unitari d'aggiudicazione moltiplicati per le quantità effettivamente ordinate dalla Regione Toscana durante la vigenza contrattuale.

Nel caso in cui l'importo dei lavori, per la parte a misura, da eseguire ecceda l'importo massimo contrattuale, l'Amministrazione potrà autorizzare l'ulteriore spesa con le modalità e i limiti d'importo previsti dall'art. 154 comma 1 del D.P.R. 554/99; in deroga all'art. 11 del R.D. n. 2240/1923 e dell'art. 10 comma 6 del D.M. 145/2000, l'appaltatore esclude il diritto di chiedere, qualora si superasse il limite del sesto quinto, la risoluzione del contratto e l'eventuale equo compenso.

Art. 4 Aggiudicazione

Ai sensi dell'art. 125 c. 6 e c. 8 del D. Lgs. 163/2006 l'affidamento dei lavori avverrà mediante cottimo fiduciario. L'aggiudicazione, previa gara informale, sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi degli artt. 81 e 82 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 163/2006.

I prezzi saranno individuati mediante **quattro ribassi** percentuali, richiesti in sede di offerta: il primo ribasso percentuale per la mano d'opera, il secondo valido per la fornitura a piè d'opera di materiali, il terzo valido per le opere compiute, il quarto per la fornitura a piè d'opera di materiali (vetri e accessori) e le opere compiute opere da vetraio. Sulla base dei quattro ribassi la stazione appaltante calcolerà il ribasso percentuale medio pesato, che sarà confrontato tra le varie offerte pervenute al fine dell'aggiudicazione.

Il **primo ribasso** precedentemente indicato si intende offerto ed applicato ai costi orari di mano d'opera (IVA esclusa) ricavati dal "Prezzario ufficiale di riferimento" del Provveditorato Interregionale

alle Opere Pubbliche per la Toscana e l'Umbria, archivio 1.3.1.0, aggiornato a gennaio 2009, e di seguito riportati:

- Operaio provetto falegnameria € 25.53 l'ora
- Operaio specializzato falegnameria € 23.65 l'ora
- Operaio qualificato falegnameria € 22.33 l'ora
- Operaio comune falegnameria € 21.16 l'ora

Il **secondo** si intende offerto per la fornitura a piè d'opera di materiali di cui agli archivi 27/41/43/45/47 del "Prezzario ufficiale di riferimento" del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana e l'Umbria, aggiornato a gennaio 2009;

Il **terzo** si intende offerto per le opere compiute di cui agli archivi 332,334,336,351,432,438,451 del "Prezzario ufficiale di riferimento" del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana e l'Umbria, aggiornato a gennaio 2009;

Il **quarto** si intende offerto per la fornitura a piè d'opera di materiali (vetri e accessori) e le opere compiute opere da vetraio di cui agli archivi 53 e 354 del "Prezzario ufficiale di riferimento" del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana e l'Umbria, aggiornato a gennaio 2009;

Al fine dell'aggiudicazione sarà calcolato il ribasso medio pesato secondo l'incidenza presunta sull'importo totale soggetto a ribasso, esclusi gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, che risulta la seguente:

- costo orario mano d'opera.....70%
- fornitura di materiale a piè d'opera10%
- opere compiute da falegname15%
- materiali e opere compiute da vetraio..... 5%

I prezzi si intendono comprensivi di spese generali e utili. A seguito di negoziazione, sono definiti i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite. Resta inteso che per eventuali prezzi non compresi tra quelli sopra citati si procederà alla formazione di nuovi prezzi con i criteri indicati all'articolo 35.

Il corrispettivo dovuto all'appaltatore sarà determinato dalle prestazioni e dalle forniture che saranno effettuate sulla base delle richieste dell'Amministrazione, applicando alle stesse il relativo prezzo contrattuale.

Gli **oneri per la sicurezza** non sono soggetti a ribasso; trattandosi di un *contratto aperto*, la stima di tali oneri è stata effettuata basandosi sulla tipologia delle lavorazioni previste, non conoscendo le caratteristiche delle singole prestazioni che verranno richieste. I corrispettivi effettivamente dovuti all'appaltatore, a norma dell'art. 7 del D.P.R. 222/2003, saranno valutati in modo analitico sulla base delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori effettivamente adottate nel cantiere adottando i prezzi unitari ricavati dal "Bollettino ingegneri", aggiornato a luglio 2010; il raggiungimento della cifra stanziata per gli oneri per la sicurezza non è garantito in quanto verranno liquidati esclusivamente i compensi relativi alle misure realmente utilizzate.

Sono a carico dell'Impresa e non dovuti dall'Amministrazione gli oneri derivanti dall'attuazione delle misure di sicurezza previste dalle norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro, ivi compreso il controllo sull'osservanza, da parte dei singoli lavoratori, delle norme di sicurezza e sull'uso dei mezzi di protezione individuale.

Art. 5 Aree di intervento

Gli interventi che si renderanno necessari saranno distribuiti su immobili diversi, si configurano pertanto cantieri temporanei separati ed indipendenti l'uno dall'altro da attivarsi di volta in volta da parte della Direzione Lavori mediante specifici ordini di esecuzione.

Le opere devono essere eseguite in tutti gli edifici di proprietà o in locazione dell'Ente appaltante di seguito elencati:

Lungarno Serristori 1,3 (Museo Casa Siviero)
P.zza Duomo, 10 (palazzo Strozzi-Sacratì)
Piazza dell'Unità, 1 (palazzo Cerretani)
Via Alderotti, 26
Via Baracca, 88 (B.U.R.T.)
Via Bardazzi, 19, 21

Via Ciliegi, 26, Scandicci (Scuola cani guida per ciechi)
Via L. Giordano 13/15 (ex Meyer)
Via di Mondeggi, 14, Grassano
Via P. della Mirandola 22/24 (ex Oftalmico)
Via di Novoli, 22 (tre magazzini)
Via di Novoli, 26 (palazzo A e palazzo B)
Via di Novoli, 32 (palazzina sindacale)
Via di Novoli, 73/a (centro stampa)
Via Farini, 8 (due palazzine)
Via G. Modena, 13
Via Galliano, 78, 80 - Via Bellini, 6 (Corpo forestale dello Stato)
Via Lucchese, 72 Sesto Fiorentino
Via Nicolodi, 2 (stamperia braille)
Via Slataper, 2, 4, 6 e 8
Via Tagliaferri, 20 e 22
Via Val di Pesa, 1 e 4 (palazzo D)
Via Val di Pesa, 3
Via Verdi, 16
Via Vittorio Emanuele II°, 64 (Villa Fabbricotti)
Viale Toscana, 21, 23 (palazzo C)

L'Impresa aggiudicataria, a insindacabile richiesta della D.L., può essere chiamata a svolgere opere su diversi cantieri contemporaneamente in distinte ubicazioni e sedi, tra quelle sopra indicate, nell'ambito territoriale dell'Ente appaltante.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di diminuire il numero delle sedi o di aumentare lo stesso senza che l'impresa possa avanzare pretesa di compensi aggiuntivi o di indennizzi.

Art. 6 Caratteristiche delle prestazioni e oneri a carico dell'appaltatore

Sono prestazioni oggetto del presente appalto:

- tutte quei lavori riconducibili alla conduzione e conservazione in condizioni di attività e funzionamento di opere in legno, comprendenti la revisione, modifica, sostituzione e installazione di infissi, serrature, pannelli, porte, pareti divisorie, pareti attrezzate, pavimentazione e rivestimenti, nonché la coloritura e la forniture delle provviste necessarie, anche relative ai materiali in vetro, per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato.

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria e compresi nei prezzi di aggiudicazione:

- l'acquisto, nel più breve tempo possibile, dei materiali occorrenti, compresi quelli necessari all'adempimento di quanto richiesto al successivo punto;
- il ricorso ad adeguate misure finalizzate alla copertura e protezione del materiale e degli arredi presenti nei locali in cui effettuerà la prestazione;
- le attrezzature occorrenti per l'esecuzione della prestazione;
- tutte le minuterie ed i materiali di consumo;
- gli arnesi da lavoro e i dispositivi antinfortunistici;
- lo spostamento ed il riposizionamento dei mobili, degli arredi e degli eventuali materiali che sono di intralcio per gli interventi di cui sopra e che possono essere spostati senza l'ausilio di facchinaggio;
- lo smaltimento di imballaggi e materiali di risulta il giorno stesso dell'intervento;
- l'esecuzione di tutte le necessarie opere provvisorie e di presidio atte a salvaguardare la salute e l'incolumità delle persone e/o cose.

Gli oneri relativi ai tempi di viaggio per il raggiungimento della sede oggetto di intervento sono a totale carico dell'appaltatore, anche nel caso in cui vengano svolti interventi su sedi diverse nello stesso giorno.

Art. 7 Definizione cronologica e tipologica degli interventi

Il personale preposto del Settore Patrimonio e Logistica dell'Ente appaltante potrà definire sia gli aspetti cronologici che tipologici inerenti agli interventi che di volta in volta si renderanno necessari; l'indicazione degli aspetti tipologici riguarderà l'entità, la consistenza dell'intervento nonché il sito dove l'intervento verrà eseguito, mentre gli aspetti cronologici riguarderanno il periodo di inizio e di completamento dell'intervento nell'ambito del periodo di validità dell'appalto.

Sono previste tre tipologie di interventi:

- 1) **interventi ordinari** (vedi art. 8);
- 2) **interventi urgenti** (vedi art. 8);
- 3) **interventi di emergenza** (vedi art. 9).

Art. 8 Tempi di espletamento degli interventi ordinari e urgenti

L'Amministrazione trasmetterà, telefonicamente o via fax o per posta elettronica o per lettera raccomandata, gli ordini di esecuzione degli interventi **ordinari** dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 18.30. L'appaltatore si dovrà ritenere impegnato ad iniziare i lavori entro quattro giorni dalla richiesta di intervento.

Gli interventi ordinati dovranno essere effettuati durante la fascia oraria di apertura degli uffici, dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 18.30 e il sabato dalle ore 7.30 alle ore 13.00 previo accordo con l'ufficio Direzione Lavori.

Qualora l'ufficio Direzione Lavori richieda espressamente all'appaltatore di effettuare i lavori nella giornata di **sabato e festivi, sarà riconosciuta per la manodopera una maggiorazione del 5% dei prezzi contrattuali.**

Gli interventi ritenuti **urgenti** dall'Amministrazione, ordinati all'appaltatore, telefonicamente o via fax o per posta elettronica dovranno essere iniziati entro 24 ore dalla trasmissione della richiesta. In caso di necessità, a insindacabile giudizio della D.L., le prestazioni dovranno essere fornite senza limitazione di orario anche nelle ore notturne e nei giorni festivi.

Sugli interventi urgenti è riconosciuta per la manodopera una maggiorazione del 5% dei prezzi contrattuali.

Art. 9 Tempi di espletamento degli interventi di emergenza

Per particolari situazioni di emergenza potrà essere richiesto, telefonicamente o via fax o per posta elettronica, l'intervento dell'impresa aggiudicataria affinché sia raggiunto il seguente obiettivo:

- messa in sicurezza dell'edificio o di parti di esso che pregiudichi la sicurezza di cose o persone all'interno e/o all'esterno dell'edificio stesso.

Il perseguimento del suddetto obiettivo costituisce indicazione che verrà formulata secondo discrezione della D.L., valutata la situazione contingente e tenuto conto della necessità di garantire sicurezza e affidabilità degli edifici; in relazione all'imprevedibilità delle situazioni di emergenza e/o guasto, la disponibilità all'intervento deve essere continuativa, 24 ore su 24 ore per 7 giorni settimanali.

L'impresa aggiudicataria è tenuta ad intervenire entro un'ora dalla richiesta dell'Amministrazione.

A tale proposito l'impresa aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo ed il numero di telefono/cellulare della persona, provvista della facoltà e dei mezzi necessari per l'esecuzione degli interventi d'emergenza.

Ogni mancato riscontro della reperibilità determina inadempienza contrattuale e comporterà le penali previste all'articolo 32 per ogni tentativo di chiamata senza risposta, ripetuto con esito negativo per tre volte nell'arco di 15 minuti, oltre al rimborso della eventuale maggiore spesa sostenuta dall'amministrazione per l'intervento sostitutivo, di cui all'articolo 32, a totale carico dell'impresa aggiudicataria.

In caso di ritardo nei tempi di intervento sopra indicati verranno applicate le penali e gli interventi sostitutivi di cui all'articolo 32.

Sugli interventi di emergenza è riconosciuta per la manodopera una maggiorazione del 10% dei prezzi contrattuali.

Art. 10 Modalità di espletamento degli interventi

Le prestazioni di qualunque consistenza e tipo dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte secondo le migliori modalità d'intervento. I lavori saranno eseguiti secondo le tecniche e procedure che garantiscano la qualità e il buon stato di conservazione delle opere mediante l'impiego di

materiale e manodopera appropriati e accettati dal personale dell'ufficio D.L nel pieno rispetto delle norme vigenti.

Il controllo, in qualsiasi momento, della regolare esecuzione delle opere verrà effettuato per conto dell'Ente appaltante da parte del personale dell'ufficio D.L., il quale potrà contestare e respingere l'esecuzione dei lavori che, a suo insindacabile giudizio, non corrispondano a quelli ordinati o alle condizioni previste nel presente Capitolato speciale o alla normativa vigente. In tal caso l'Impresa dovrà provvedere nuovamente alla regolare esecuzione dei lavori senza alcun maggior onere a carico dell'Ente appaltante.

Per ogni prestazione regolata dal presente Capitolato, la ditta compilerà l'ordine di esecuzione sul quale saranno indicati la data di inizio e fine lavori, la manodopera impiegata, i materiali, le misure adottate per la sicurezza nel cantiere, la tipologia e le modalità di effettuazione della prestazione con riferimento alla richiesta trasmessa dall'Amministrazione. Relativamente ai materiali utilizzati, alla manodopera impiegata e alle misure per la sicurezza adottate, il documento dovrà riportare ogni singola voce ricavata dal Prezziario, dal Bollettino o dai Listini di cui all'art. 4 del presente Capitolato, il relativo codice e il prezzo contrattuale, eventualmente maggiorato per la manodopera nei casi di urgenza o emergenza ai sensi degli articoli 9 e 10. Per quanto riguarda la manodopera, qualora l'esecuzione dell'intervento abbia richiesto più giorni, dovranno essere specificate le ore lavorate per ciascun giorno distinte per ogni operaio.

L'ordine di esecuzione, firmato dal legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria, dovrà essere consegnato alla D.L. entro il giorno successivo alla data di ultimazione lavori. In caso di ritardo saranno applicate le penali di cui all'articolo 32.

Il periodo di garanzia di ogni intervento è di 24 mesi dalla data di ultimazione lavori del singolo ordine di esecuzione.

Tutti gli spazi relativi alle centrali termiche, di sollevamento, di condizionamento sono considerati zone riservate di utilizzo esclusivo dell'Amministrazione e pertanto non potranno essere usati dall'appaltatore come depositi, anche temporanei, per materiali nuovi o di risulta, ovvero trasformati in laboratori per le riparazioni.

Gli interventi di manutenzione hanno per oggetto edifici in cui si continueranno a svolgere le normali attività istituzionali dell'Ente. Sarà cura dell'Impresa appaltatrice provvedere tramite il Piano operativo di sicurezza, di cui all'articolo 28, all'esecuzione di tutte le necessarie opere provvisorie e di presidio atte a salvaguardare la salute e l'incolumità delle persone e/o cose. L'Impresa inoltre dovrà arrecare il minimo intralcio al regolare svolgimento del lavoro svolto dai dipendenti dell'Amministrazione, concordando, quando necessario, le modalità degli interventi con la D.L. e con il Responsabile della Sicurezza in Esecuzione.

PARTE II - NORME GENERALI

Art. 11 Disposizioni legislative

Per quanto non sia disciplinato dal presente Capitolato speciale d'appalto e dal contratto, l'esecuzione dell'appalto è soggetta all'osservanza:

- del D. Lgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi" e successive modifiche e integrazioni;
- del il D.M. 19.4.2000 n.145, "Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici";
- del il D.P.R. 21.12.1999 n. 554 "Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori" e successive modifiche e integrazioni per quanto non abrogato dal D. Lgs. 163/2006;
- della Legge 19.03.1990 n. 55 e successive modifiche e integrazioni, per quanto non abrogato dal D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni;
- della Legge 20.03.1865 n. 2248, allegato F e successive modifiche e integrazioni, per quanto non abrogato dall'art. 256 del D. Lgs n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni;
- della L.R. 13 luglio 2007 n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro";
- del Regolamento di attuazione del Capo VII della Legge Regionale 13 luglio 2007, n. 38, emanato con D.P.G.R. 30/R del 27 maggio 2008.

ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE

Art. 12 Sede operativa della ditta appaltatrice

L'impresa aggiudicataria dovrà istituire una sede operativa ubicata nella Provincia di Firenze o in un Comune posto nel raggio di 25 km dal centro di Firenze, al fine di poter garantire la tempestività per gli interventi. A tal fine, prima della stipula del contratto, la ditta dovrà comunicare l'indirizzo della sede operativa fornendo numero telefonico e di fax; l'Amministrazione si riserva di verificare tali informazioni. La comunicazione per iscritto della sede operativa è condizione essenziale per la stipula del contratto.

Art. 13 Deposito cauzionale provvisorio

Ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei Lavori Pubblici è corredata da una cauzione pari al 2% dell'importo dei lavori. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è svincolata con le modalità ed i termini dell'art. 75 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Art. 14 Deposito cauzionale definitivo

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10% dell'importo degli stessi. In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata nella misura prevista dall'art. 113 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante che procederà all'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria definitiva verrà progressivamente svincolata con le modalità previste dall'art. 113 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni.

La garanzia fideiussoria definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia fideiussoria definitiva per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia fideiussoria definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La garanzia fidejussoria definitiva è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Art. 15 Polizza di assicurazione

L'aggiudicatario dei lavori è obbligato, ai sensi dell'articolo 129 del D. Lgs. 163/06 e dell'art. 103 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554, a stipulare a favore dell'Ente appaltante una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per una somma assicurata pari a **€ 100.000,00 (centomila/00)**.

La polizza deve inoltre assicurare la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con un massimale non inferiore a **€ 500.000,00 (cinquecentomila/00)**.

La polizza deve richiamare in modo inequivoco i riferimenti normativi sopra citati ed essere consegnata almeno 10 giorni prima della stipula del contratto ovvero della data di consegna lavori, se precedente; la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di

emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La suddetta garanzia dovrà essere conforme a quanto previsto dal Decreto 12/03/2004, n. 123 del Ministero delle Attività Produttive.

CONTRATTO

Art. 16 Recesso dal contratto

L'Amministrazione potrà recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 134 del D. Lgs. 163/2006, in qualsiasi momento dell'esecuzione previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere e relativi agli interventi ordinati in corso di esecuzione, oltre al decimo dell'importo massimo presunto delle opere non eseguite.

Art. 17 Risoluzione contratto

Si procede alla risoluzione del contratto, su disposizione della Stazione appaltante, nei seguenti casi:

- 1.artt. 131, 132, 135 e 136 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni;
- 2.artt. 117 e 129 del DPR 554/1999;

Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto le ulteriori ipotesi:

- 3.le gravi violazioni degli obblighi assicurativi previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;
- 4.le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;
- 5.l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione;
- 6.in caso di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo e di fallimento;
- 7.al raggiungimento dell'applicazione di tre penali di cui all'Art. 32 del presente capitolato

La risoluzione del contratto si verifica di diritto quando l'Impresa aggiudicataria riceve la comunicazione, mediante raccomandata A.R., che l'Amministrazione appaltante intende avvalersi della clausola risolutiva (art.1456 c.c.). Da quel momento l'Impresa si asterrà immediatamente da ogni ulteriore prestazione senza nulla pretendere per la risoluzione del contratto.

La Stazione appaltante si potrà avvalere della cauzione per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori dell'appalto, oltre che per l'eventuale ulteriore risarcimento di eventuali danni.

Art. 18 Subentro

L'Ente appaltante si riserva, nelle ipotesi previste dall'art. 140 del D.Lgs 163/2006, di interpellare i concorrenti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara al fine di stipulare un nuovo contratto.

Art. 19 Cessione del contratto e del corrispettivo di appalto

E' tassativamente vietata la cessione totale o parziale del presente appalto. L'inosservanza di tale prescrizione comporta la nullità del contratto ai sensi dell'articolo 118, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni.

I crediti derivanti dall'esecuzione dell'appalto possono essere ceduti solo previa autorizzazione scritta della Stazione Appaltante.

Art. 20 Accordo bonario e definizione delle controversie

Non è ammesso dalle parti il ricorso all'arbitrato.

Nel caso di riserve regolarmente iscritte dall'appaltatore nel registro di contabilità, il responsabile del procedimento dovrà valutare l'ammissibilità e la relativa fondatezza acquisendo, entro novanta giorni dall'apposizione dell'ultima riserva, la relazione riservata del Direttore dei lavori.

Nel caso le riserve superino il 10% dell'intero ammontare dell'appalto e siano ammissibili si procede secondo quanto previsto dall'art. 240 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni.

Al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte secondo quanto previsto dall'art. 239 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni.

Qualora la procedura di accordo bonario non abbia esito positivo, e negli altri casi in cui si verificano controversie, queste saranno devolute in via esclusiva al foro del Tribunale di Firenze.

Art. 21 Denuncia dell'appalto agli enti previdenziali e assistenziali

L'appaltatore trasmette all'Amministrazione prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici ai sensi dell'articolo 118, comma 6, del D.Lgs. 163/2006.

SUBAPPALTO

Art. 22 Subappalto

Gli eventuali subappalti o affidamenti a cottimo saranno disciplinati ai sensi dell'articolo 118 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 141 del D.P.R. 554/99. La quota massima subappaltabile della categoria prevalente è stabilita nella misura del 30%. In particolare, il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori che intende subappaltare; l'omissione nell'offerta dell'indicazione dei lavori che l'Impresa intende affidare in subappalto o a cottimo esclude la possibilità di ricorrere a tali procedure per tutta la durata di validità dell'appalto.

Il subappalto o l'affidamento a cottimo deve essere autorizzato dalla Stazione appaltante a seguito di apposita istanza dell'appaltatore, con allegata la documentazione prevista dall'articolo 118 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché quella attestante il possesso da parte del subappaltatore di tutti i requisiti generali e speciali per partecipare agli appalti di lavori pubblici secondo la normativa vigente.

L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. 38/07 gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a riduzione in sede di subappalto; a tal fine, essi devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.P.R. 26.08.1993 n. 412 è ammesso il subappalto dell'incarico di "terzo responsabile", per le attività di sua competenza, soltanto occasionalmente.

Art. 23 Responsabilità del soggetto aggiudicatario verso eventuali subappaltatori

Nei casi di subappalto rimane invariata la responsabilità dell'appaltatore, il quale continua a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali e solleva la Stazione appaltante da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori subappaltati.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'appaltatore che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate; qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore (Art 118, comma 3, D.Lgs 63/2006).

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Art. 24 Obbligo informativo dell'impresa

Ai sensi dell'art. 24 c.1 della L.R. 38/07, l'impresa appaltatrice ha l'obbligo di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Art. 25 Personale incaricato dalla ditta – direttore tecnico

L'impresa ha l'obbligo di comunicare, sin dalla data della consegna dei lavori, il nominativo (completo di tutte le generalità e recapito telefonico) del proprio Direttore tecnico di cantiere delegato ad assolvere agli obblighi previsti dalla legislazione vigente e a costituire riferimento per l'Ente appaltante per tutte le comunicazioni operative attinenti lo svolgimento delle attività costituenti l'oggetto dell'appalto; tale soggetto dovrà essere munito di ampia delega per l'assunzione di ogni determinazione o decisione necessaria al corretto svolgimento delle attività disposte dalla D.L. . L'impresa aggiudicataria, nei periodi di espletamento dei lavori, dovrà garantire la presenza del Direttore tecnico di cantiere o un suo rappresentante o incaricato che abbia la facoltà e i mezzi occorrenti per l'adempimento degli oneri contrattuali; nel caso in cui il Direttore tecnico di cantiere, per

motivi d'impedimento temporaneo, intenda avvalersi di personale che lo sostituisca nelle sue funzioni, è fatto obbligo all'Impresa assuntrice di comunicare le generalità complete (inclusa la residenza) dei soggetti abilitati a ricoprire la funzione vicaria temporanea.

Tutte le comunicazioni relative ai lavori, le richieste e istruzioni per eventuali prestazioni contingenti e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il direttore tecnico di cantiere (o suo sostituto), si intendono fatte direttamente all'appaltatore titolare.

Il Direttore tecnico di cantiere dovrà comunque garantire una reperibilità anche oltre il normale orario di lavoro per far fronte alle necessità conseguenti a situazioni di emergenza che possono verificarsi nell'ambito del periodo di vigenza dell'appalto, come disciplinato dall'art. 9 del presente Capitolato.

Art. 26 Personale da impiegare nei lavori

L'impresa aggiudicataria si obbliga ad adibire un adeguato numero di persone per un corretto espletamento dei lavori in questione, tenendo conto che potrà essere richiesto di svolgere le proprie prestazioni contemporaneamente in più sedi dell'Ente appaltante.

L'impresa aggiudicataria si impegna a comunicare alla Stazione appaltante, entro dieci giorni dalla stipula del contratto, l'elenco nominativo, con relativa qualifica, dei dipendenti incaricati ad operare presso le sedi regionali e trasmettere immediatamente tutte le eventuali variazioni che si dovessero verificare durante tutta la durata del contratto.

I dipendenti incaricati ad operare presso le sedi regionali saranno dotati dall'Amministrazione di apposito badge di riconoscimento che dovrà obbligatoriamente essere esposto ed utilizzato per registrare la presenza; la registrazione di presenza dovrà essere effettuata:

- 1) sia in entrata sia in uscita dagli edifici regionali;
- 2) in ogni caso di interruzione della prestazione lavorativa (pausa pranzo);
- 3) per ogni sede di intervento.

Al termine del periodo di durata del contratto i badge devono essere restituiti all'Amministrazione. La mancata restituzione comporterà l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 32.

Tutto il personale, che dipenderà ad ogni effetto direttamente dall'appaltatore, deve essere professionalmente qualificato e in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento dei lavori. Il personale dovrà mantenere durante i lavori un contegno irreprensibile e decoroso; l'Ente appaltante si riserva di segnalare le proprie eventuali rimostranze in ordine alla qualità dei lavori resi e/o alla condotta del personale dell'Appaltatore, al Direttore tecnico di cantiere affinché siano adottati i necessari provvedimenti. Durante lo svolgimento dei lavori, il personale deve presentarsi in servizio in divisa che deve portare la scritta o il distintivo dell'Impresa e il badge di riconoscimento con il nome del dipendente.

Art. 27 Norme a tutela del personale dipendente

L'impresa è tenuta a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di assicurazioni sociali, assistenziali e antinfortunistiche, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Nel caso di inottemperanza a tale obbligo o qualora siano riscontrate irregolarità, l'Amministrazione segnalerà la situazione ai competenti Enti ispettivi Assicurativi e previdenziali. L'impresa aggiudicataria si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni in oggetto del contratto, le condizioni normative e retributive previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese edili e affini o comunque per le categorie interessate applicabile alla data del presente atto, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni previste da accordi integrativi aziendali o da contratti collettivi di lavoro, successivamente stipulati, per la categoria.

L'impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti e, se cooperativa anche nei confronti di soci, tutte le leggi, regolamenti, disposizioni e prescrizioni delle competenti autorità in materia di contratti collettivi nazionali di lavoro, di sicurezza, di antinfortunistica, di igiene del lavoro e che comunque possano interessare l'appalto.

I suddetti obblighi vincoleranno l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da essa e indipendentemente dalla natura industriale o cooperativa o della struttura o delle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

La Stazione appaltante, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'appaltatore delle inadempienze a essa denunciate dagli Enti competenti (INAIL, INPS, Cassa Edile, Ispettorato del Lavoro), ai sensi della "clausola sociale" di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 13.05.1986, n. 880, si riserva il diritto di operare la ritenuta del 20% (venti per cento) sui mandati di pagamento se i lavori sono in corso, senza che ciò possa dare titolo a

risarcimento dei danni o a pagamento di interessi sulle somme trattenute. Se i lavori sono ultimati si sospendono i pagamenti a saldo destinando così le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Resta stabilito che le trattenute del 20%, di cui innanzi, saranno restituite all'Appaltatore, senza corresponsione di interesse alcuno, soltanto dopo che esso abbia regolarizzata la sua posizione e che tale regolarizzazione risulti da dichiarazione scritta della competente Autorità.

In caso di ritardo regolarmente accertato nel pagare gli operai l'Appaltatore è diffidato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove egli non provveda, o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori, le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto (art.13 Capitolato Generale d'Appalto, D.M. 145/2000).

Tale provvedimento sarà revocato soltanto quando gli Enti predetti avranno dichiarato che l'Impresa si sia posta in regola, né questa potrà sollevare eccezione alcuna per il ritardato pagamento, né avrà titolo per chiedere alcun risarcimento di danno.

Art. 28 Norme di sicurezza

L'impresa aggiudicataria è tenuta a osservare tutte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori, in particolare:

- L. 123/2007 "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia";
- D.Lgs. 81/2008 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

La rispondenza alle suddette norme e a tutte le altre norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, dovrà essere perseguita in ogni caso, sia dal punto di vista formale che sostanziale, in modo da rendere la prestazione sicura in tutti gli aspetti e in ogni momento. L'impresa dovrà scrupolosamente attenersi a tutte le disposizioni di legge in materia in vigore al momento dell'appalto e di quelle che verranno emanate durante i lavori e in particolare modo predisporre, durante i lavori, tutti i dispositivi necessari per la protezione del personale addetto ai lavori e di tutte le persone che transiteranno per qualsiasi scopo nell'area in cui dovranno essere effettuati i lavori.

Il cantiere oggetto dell'appalto regolato dal presente Capitolato speciale rientra tra i casi previsti dall'art. 90 comma 3 del D.Lgs. 81/08; pertanto è stato redatto il Piano di sicurezza e di coordinamento, P.S.C., che l'appaltatore è obbligato a osservare e sarà designato il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.

Ai sensi dell'articolo 131 comma 2 lett. c) della D.Lgs. 163/06 e s.m.i. l'appaltatore dovrà redigere e consegnare alla stazione appaltante un **Piano operativo di sicurezza** per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Detto Piano dovrà, nel caso di subappalto, essere coordinato con i piani degli eventuali subappaltatori e messo a disposizione delle autorità competenti alle verifiche ispettive di controllo sui cantieri.

Ai sensi delle normative sopra citate l'impresa aggiudicataria si impegna a compiere i seguenti adempimenti:

- ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale, come previsto dall'Allegato XVII del D.Lgs. 81/08, le imprese dovranno esibire la seguente documentazione:
 - 1 iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto,
 - 2 documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 17 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 81/2008 oppure autocertificazione ai sensi dell'art. 29 co. 5 del D.Lgs. 81/2008,
 - 3 DURC di cui al D.M. 24 ottobre 2007,
 - 4 dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008;
- trasmettere all'Ente appaltante, il *Piano operativo di sicurezza* prima della stipula del contratto o prima della consegna dei lavori nel caso questa avvenga prima della stipula;
- trasmettere all'Ente appaltante l'elenco delle persone interessate ai lavori, operai e tecnici, con relativi dati anagrafici e qualifica;
- trasmettere all'Ente appaltante una dichiarazione autentica dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, INAIL e alle Casse Edili, e dai modelli riepilogativi annuali attestanti la congruenza dei versamenti assicurativi

e previdenziali effettuati in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti;

- nominare un Direttore tecnico di cantiere secondo quanto disposto nell'articolo 25.

Sono a carico dell'Impresa e di sua esclusiva spettanza l'attuazione delle misure di sicurezza previste dalle norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro, ivi compreso il controllo sull'osservanza, da parte dei singoli lavoratori, delle norme di sicurezza e sull'uso dei mezzi di protezione messi a loro disposizione.

Art. 29 Responsabilità dell'appaltatore

L'appaltatore è responsabile di ogni danno che possa derivare all'Ente e a terzi nell'esecuzione dei lavori del presente appalto, causato da fatto proprio o dal personale addetto ai lavori.

A tal fine l'appaltatore, come previsto dall'articolo 15 del presente capitolato, è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni l'Amministrazione aggiudicataria da tutti i rischi di esecuzione determinati da qualsiasi causa e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile contro terzi per danni provocati a cose o persone da atti eseguiti o ordinati da proprio personale o comunque in dipendenza diretta o indiretta dell'esecuzione dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'Impresa aggiudicataria esonera, altresì, l'Ente appaltante per i danni diretti e indiretti che potranno derivare da fatti dolosi o colposi di terzi.

L'Ente appaltante non risponderà di eventuali ammanchi, danneggiamenti o furti, di qualsiasi natura o per qualsiasi causa, dei materiali e attrezzi dell'impresa aggiudicataria.

Art. 30 Consegna dei lavori

Le lavorazioni che costituiscono il seguente appalto verranno effettuate per singoli ordini di esecuzione emessi dalla D.L. La consegna dei lavori sarà effettuata come previsto dagli artt.129 e 130 del D.P.R. 554/99, provvedendo alla redazione di apposito verbale.

Indipendentemente dalla data di consegna dei cantieri resta, invariato il periodo di validità dell'appalto di cui all'articolo 2.

Art. 31 Ordine da tenersi nell'esecuzione dei lavori

La D.L. si riserva il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine di tempo perentorio e di disporre l'ordine cronologico delle opere stesse nel modo che riterrà più conveniente, senza che il soggetto aggiudicatario possa rifiutarsi o farne oggetto di richieste di speciali compensi.

Qualora cause di forza maggiore, avverse condizioni climatiche e altre simili circostanze speciali impedissero in via temporanea il procedere dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, l'Ente appaltante potrà ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che ne hanno determinato la sospensione.

Fuori dei casi previsti dal precedente comma, ai sensi dell'Art. 133 del D.P.R. 554/99, il R.U.P. potrà per ragioni di pubblico interesse o necessità ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel complesso se a più riprese, non superi un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi e mai per più di sei mesi complessivi. Nel caso la sospensione per ragioni di pubblico interesse o necessità avesse durata più lunga, l'appaltatore potrà richiedere lo scioglimento del contratto senza oneri. Se la Stazione appaltante si oppone allo scioglimento del contratto, l'appaltatore ha diritto al rimborso dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti; mentre negli altri casi non spetterà all'appaltatore alcun compenso o indennizzo. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, la durata della sospensione non sarà calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori.

In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dall'appaltatore, la Stazione appaltante, previa richiesta di quest'ultimo, può concedere proroghe al termine di ultimazione dei lavori previsti in contratto senza che ciò costituisca titolo per l'appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione. In ogni caso la proroga deve essere richiesta prima della scadenza del termine di ultimazione contrattualmente fissato.

Art. 32 Direzione dei lavori: controlli e penalità

L'Amministrazione appaltante istituirà un ufficio D.L. composto da proprio personale tecnico.

La D.L. ha espressa delega dall'Amministrazione per ordinare, durante il corso dei lavori e per necessità od opportunità sopravvenute, tutti gli interventi che ritenga necessari, nei limiti dell'importo massimo del contratto. Gli ordini di servizio, le indicazioni e prescrizioni della D.L. dovranno essere

eseguiti dalla Ditta aggiudicataria con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto e Capitolato. L'Impresa aggiudicataria non potrà opporre alcun rifiuto alle disposizioni impartite dalla D.L.; qualora sorgessero controversie tra la D.L. e l'Impresa si procederà secondo gli artt. 239 e 240 del D.Lgs. 163/06.

L'Ente appaltante si riserva di intervenire in merito alla verifica delle prestazioni eseguite nelle forme e modi che riterrà più opportuni. In caso di inadempimento relativamente allo svolgimento delle attività oggetto del presente Capitolato, l'Ente appaltante, in contraddittorio con l'appaltatore, si riserva di applicare i seguenti provvedimenti:

contestazione scritta effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento con cui, in riferimento alla riscontrata inadempienza, si definiscono le azioni correttive ritenute necessarie per l'assolvimento degli standard qualitativi minimi necessari per i lavori oggetto del presente appalto; in tale ambito viene definito il termine temporale per l'espletamento dell'azione correttiva; questa non produrrà alcun maggior onere a carico dell'Ente appaltante;

applicazione delle penali e dei provvedimenti sotto specificati, in caso di mancato riscontro a quanto disposto con la lettera di cui al punto precedente, sulla base di un formale provvedimento dell'Ente appaltante nel quale viene preso atto delle eventuali giustificazioni prodotte da parte dell'impresa aggiudicataria e le motivazioni per le quali si ritiene opportuno disattenderle;

applicazione, tramite formale provvedimento dell'Ente, delle penali sotto specificate per inosservanza dei tempi di espletamento delle prestazioni regolate dal presente Capitolato.

Le penalità variano in relazione all'inadempienza accertata:

-mancato inizio degli interventi di manutenzione ordinaria nei tempi richiesti dalla D.L.:

€ 50,00 (cinquanta) per ogni giorno lavorativo di ritardo;

-mancato inizio delle prestazioni urgenti nei termini fissati dall'articolo 8:

€ 50,00 (cinquanta) per ogni giorno lavorativo di ritardo;

-mancato riscontro della reperibilità secondo le modalità indicate all'articolo 9:

€ 50,00 (cinquanta) per ogni caso, in aggiunta alle eventuali maggiori spese per l'intervento sostitutivo di cui all'ultimo comma del presente articolo;

-mancato inizio delle prestazioni di emergenza nei termini fissati rispettivamente dall'Art. 9:

€ 100,00 (cento), in aggiunta alle eventuali maggiori spese per l'intervento sostitutivo di cui all'ultimo comma del presente articolo;

-mancata ultimazione dell'intervento nei tempi stabiliti nella richiesta di intervento:

€ 50,00 (cinquanta) per ogni giorno di ritardo, in aggiunta alle eventuali maggiori spese per l'intervento sostitutivo di cui all'ultimo comma del presente articolo;

-mancata consegna dell'ordine di esecuzione compilato ai sensi dell'articolo 11:

€ 25,00 (venticinque) per ogni giorno di ritardo;

-ritardata restituzione del badge di identificazione:

€ 25,00 (venticinque) per ogni badge per ogni settimana di ritardo;

-mancata comunicazione della variazione di sede e/o dei recapiti di telefono o fax da parte dell'Appaltatore:

€ 100,00 (cento) per ogni mancata comunicazione.

Le penali, il cui ammontare è addebitato sui crediti della impresa appaltatrice derivanti dal contratto cui essi si riferiscono, sono notificate dall'Amministrazione all'impresa appaltatrice in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione di mora.

In ogni caso di mancato rispetto delle condizioni contrattuali e della conformità delle prestazioni a quanto richiesto dalla D.L., l'impresa aggiudicataria sarà diffidata dall'Amministrazione dall'iniziare o proseguire l'intervento. L'Amministrazione si riserva la facoltà, per gli interventi di emergenza e di urgenza, di chiedere un intervento sostitutivo ad altro soggetto, con oneri derivanti dalla maggior spesa a totale carico della Ditta, la quale non potrà fare opposizioni o sollevare eccezioni trascorso il termine stabilito per l'inizio degli interventi.

PARTE III - PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 33 Materiali e norme per la misurazione e valutazione dei lavori

Tutti i materiali e i componenti di consumo o di impiego dovranno essere scelti fra le migliori qualità esistenti in commercio; dovranno esattamente corrispondere allo scopo per i quali sono destinati e fornire le più ampie garanzie di durata e funzionalità. La Direzione dei lavori si riserva il diritto di

autorizzarne l'impiego o di richiederne la sostituzione, a suo insindacabile giudizio, senza che per questo possano essere richiesti indennizzi o compensi suppletivi di qualsiasi natura e specie. Tutti i materiali che verranno scartati dalla D.L. dovranno essere immediatamente sostituiti, siano essi depositati in cantiere, completamente o parzialmente in opera, senza che l'Appaltatore abbia nulla da eccepire. Dovranno quindi essere sostituiti con materiali idonei rispondenti alle caratteristiche e ai requisiti richiesti.

Tutti i materiali per i quali è prevista l'omologazione, o certificazione similare, da parte dell'I.S.P.E.L., VV.FF., A.S.L. o altro Ente preposto saranno accompagnati dal documento attestante detta omologazione.

Tutti i materiali e le apparecchiature impiegate e le modalità del loro montaggio dovranno essere tali da:

- a) garantire l'assoluta compatibilità con la funzione cui sono preposti;
- b) armonizzarsi a quanto già esistente nell'ambiente oggetto di intervento.

Tutti i materiali combustibili impiegati dovranno essere almeno di Classe 1 e tali da non dar luogo, in caso di incendio, a produzione di fumi tossici.

Tutti gli interventi e i materiali impiegati in corrispondenza delle compartimentazioni antincendio verticali ed orizzontali dovranno essere tali da non degradarne la Classe REI.

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di fornire alla Ditta aggiudicataria, qualora lo ritenesse opportuno, tutti o parte dei materiali da utilizzare, senza che questa possa avanzare pretese o compensi aggiuntivi per le prestazioni che deve fornire per la loro messa in opera.

Per le misurazioni e valutazioni dei lavori si seguono le norme previste dall'art. 76 del Capitolato Speciale Tipo per appalti di lavori edili del Ministero dei Lavori Pubblici edizione del 1962, come riportato nel "Prezzario Ufficiale del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana e l'Umbria" per l'anno 2008.

Art. 34 Dichiarazioni e Certificazioni

Relativamente alla fornitura di nuovi serramenti dal 1 febbraio 2009 diverrà obbligatoria la Marcatura CE ai sensi della norma UNI 14351-1:2006.

PARTE IV - PREZZI E PAGAMENTI

Art. 35 Determinazione di nuovi prezzi

Quando sia necessario eseguire lavori o adoperare materiali non previsti nel contratto o di specie diversa, i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali sono calcolati, ai sensi dell'articolo 136 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554. **Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso percentuale medio pesato offerto in sede di gara.**

Art. 36 Norme per la contabilizzazione delle opere

Per tutti i lavori richiesti dall'Amministrazione le varie quantità per ogni categoria di lavoro prevista nell'elenco prezzi di riferimento, vengono determinate a misura. Il sistema di misurazione delle opere è quello adottato per le opere pubbliche.

La D.L. redigerà **trimestralmente** lo stato di avanzamento dei lavori (in seguito S.A.L.) entro la fine del mese successivo a quelli a cui il S.A.L. si riferisce e, sulla base di questo, il Responsabile del procedimento rilascerà il certificato di pagamento entro i successivi quindici giorni.

I S.A.L. trimestrali includeranno i corrispettivi delle opere finite entro il termine del periodo di competenza di ogni singolo S.A.L.; non sono inclusi nel S.A.L. i lavori per i quali l'Impresa non ha consegnato alla D.L., entro sette giorni dal termine del mese a cui il S.A.L. si riferisce, gli ordini di esecuzione di cui all'articolo 10, fatte salve le eventuali penali per ritardo nella consegna di cui all'Art. 32.

Art. 37 Modalità di pagamento

La D.L. darà luogo a redazione di S.A.L. trimestrali, secondo quanto disposto all'articolo precedente; sugli importi di ogni singolo S.A.L. verrà operata la trattenuta del 0,5% a garanzia dell'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

Ai fini del pagamento dello stato di avanzamento e dello stato finale dei lavori, l'appaltatore e, suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione appaltante il documento unico di regolarità contributiva, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, ai sensi dell'art. 118, comma 6, del D. Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni.

Il Direttore dei lavori emette lo stato avanzamento dei lavori esclusivamente dopo aver verificato il rispetto da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nel piano sostitutivo di sicurezza e coordinamento. Nei casi in cui è nominato un direttore operativo, il direttore dei lavori provvede dopo avere acquisito una apposita dichiarazione in tal senso da parte di quest'ultimo.

L'emissione del certificato di pagamento darà diritto alla fatturazione del relativo importo. Ai sensi del D.M. 145/2000 il pagamento sarà disposto entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Ai sensi dell'art. 17 comma 2 della L.R. 38/07 il pagamento sarà effettuato previa verifica della permanenza della regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori. Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l'Amministrazione, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 10.000, procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 10.000, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Il pagamento delle fatture non contestate libera l'Ente Appaltante da qualsiasi rivendicazione economica da parte dell'aggiudicatario.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dei lavori ai sensi dell'articolo 1666 del Codice civile.

Non sono invece tenuti in nessun conto i lavori eseguiti irregolarmente e in contraddizione agli ordini di servizio della Direzione Lavori e non conformi al contratto.

Art. 38 Conto finale

Il conto finale, in conformità all'articolo 173 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554, verrà compilato entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, risultante da apposito certificato. Sulla base dello stato finale si farà luogo al pagamento della rata di saldo, previa garanzia fidejussoria, quale che sia il suo ammontare, al netto delle ritenute, entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, così come previsto dall'art. 205, comma 2, del DPR n. 554/1999 e dall'art. 141, comma 9, del D. Lgs n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 39 Certificato di regolare esecuzione

Entro tre mesi successivi alla data di scadenza dell'appalto verrà redatto il certificato di regolare esecuzione, in conformità all'articolo 208 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554. Il certificato ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Decorsi due anni il certificato si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza di suddetto termine. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dei lavori eseguiti, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Qualora si evidenziassero deficienze di funzionalità delle opere eseguite, non riscontrate in precedenza perché assimilabili a "vizio occulto", l'Impresa appaltatrice sarà tenuta a intervenire ripristinando l'originaria funzionalità.

Il certificato di regolare esecuzione non esonera il soggetto aggiudicatario dalle garanzie e dalle responsabilità di legge.

Art. 48 Informativa ex art. 13 D.LGS. 196 del 30.06.2003

Il trattamento dei dati personali, che avviene sia su supporto cartaceo sia informatizzato, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

I dati forniti, necessari al fine di garantire la partecipazione alla gara, saranno utilizzati per l'espletamento della presente procedura di gara.

Il titolare del trattamento è la Regione Toscana – Giunta Regionale.

Il Responsabile del trattamento è il Dirigente Responsabile dell'Area di coordinamento Organizzazione e risorse.

Gli incaricati sono individuati nei dipendenti assegnati all'Ufficio del Responsabile.

L'interessato in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 196 del 30.06.2003.

Data _____

Il Dirigente responsabile
(Dott. ssa Susanna Trambusti)

Data _____

Timbro della Impresa/Società e
firma del dichiarante